



Coord. Nazionale
Penitenziari

Prot. n. 529

All.

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



21-05-03

e, p.c.

pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
R O M A
Delegazione Regionale della
Corte dei Conti
CATANZARO

Oggetto: Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Catanzaro.
Decreto del Dirigente Generale n. 1 del 27 gennaio 2003.

Il Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Calabria con nota n. 25/03 del 10 febbraio 2003 a firma del Segretario Nazionale Gennarino De Fazio e diretta al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Catanzaro e, per conoscenza, anche alla S.V. ha rilevato il palese contrasto di alcune previsioni contenute nell'art. 13 del D.D.G. indicato in oggetto con il dettato degli artt. 6, comma 13, e 7, commi 1 e 2, dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria del 31 luglio 2000 ed ha chiesto, pertanto, i necessari correttivi.

In particolare, il D.D.G. in questione prevede la possibilità che al personale del Corpo di polizia penitenziaria vengano richieste prestazioni lavorative straordinarie anche oltre i limiti delle disponibilità finanziarie per la loro retribuzione e la conseguente concessione forzosa di riposi compensativi.

In tale ultima ipotesi, il medesimo D.D.G. prevede, inoltre, che la concessione dei riposi compensativi al personale del Corpo avvenga *"tenendo conto possibilmente delle sue esigenze"*.

Com'è noto, invece, l'art. 6, comma 13, dell'Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2000 detta: *"Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell'assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento"*, mentre l'art. 7, commi 1 e 2, rispettivamente, dettano: *"Fermo restando quanto stabilito all'ultimo comma del precedente articolo, è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti"* e *"Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto l'interessato formulerà una nuova richiesta"*.

Ciò premesso ed in considerazione che la sopra citata nota del Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Calabria non pare abbia prodotto alcun esito e non ha ottenuto alcun riscontro, si invita la S.V. ad intervenire per quanto di competenza affinché al D.D.G. in questione vengano apportati i correttivi necessari a renderlo conforme anche alle previsioni dell'Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2000.

Nell'attesa di un cortese ed urgente riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tesi



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Coordinamento Regionale Calabria

Penitenziari

Prot. n. 25/03

li 10/02/2003

All. - -

Dott. Paolo Quattrone
Provveditore Regionale A.P.

CATANZARO

e, p.c.

Pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amm.ne Penitenziaria

R O M A

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria

- ⇒ **Ufficio del Capo del Dipartimento**
Ufficio per le Relazioni Sindacali
- ⇒ **Direzione Generale del Personale**
e della Formazione

R O M A

Massimo Tesei
Segretario Generale
UILPA Penitenziari

R O M A

Oggetto: Decreto del Dirigente Generale n. 1 del 27 gennaio 2003.

Dall'esame del decreto in oggetto indicato si è potuto osservare che l'art. 13 prevede la possibilità che al personale del Corpo di polizia penitenziaria possano essere richieste prestazioni lavorative straordinarie anche oltre i limiti delle disponibilità finanziarie per la loro retribuzione e la concessione forzata di riposi compensativi.

In tale ipotesi, è previsto, peraltro, che la concessione al dipendente di riposi compensativi avvenga "*tenendo conto possibilmente delle sue esigenze*".

Quanto sopra stride evidentemente con il dettato degli artt. 6, comma 13, e 7, commi 1 e 2, dell'Accordo Nazionale Quadro per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria del 31 luglio 2000.

Peraltro, è facile ipotizzare che le suddette previsioni, contenute nel Regolamento di Servizio concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria e degli Istituti e Servizi dipendenti, anche per il dettato dell'art. 14 che invita esplicitamente ciascun Istituto e Servizio della Circostrizione dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria ad adottare, in quanto compatibile, il modello strutturale di base del Regolamento stesso, possano determinare, come effetto indotto, la richiesta al personale del Corpo di polizia penitenziaria di prestazioni lavorative straordinarie per le quali non può essere garantito il pagamento e la conseguenziale concessione forzata di riposi compensativi anche da parte delle direzioni dei Servizi e degli Istituti penitenziari della regione Calabria.

Per tali motivi, si invita la S.V. a riconsiderare la questione ed a disporre, tramite un decreto correttivo, che le richieste di lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria siano contenute entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e ne sia garantito il pagamento, salvo i casi di spontanea richiesta di riposi compensativi che devono essere concessi nei giorni indicati dai dipendenti a meno che non ostino esigenze di servizio.

Nell'attesa di un urgentissimo riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Gennaro De Fazio